

Prot.: 482580/RU Roma, 21 ottobre 2022

## DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTA la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 528/1982 e 85/1990;

**VISTO** l'art. 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'art. 19 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha previsto l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto;

**VISTO** il decreto del Ministro delle Finanze in data 7 novembre 1995 con il quale sono stati istituiti n. 9.450 punti di raccolta del gioco del lotto e stabiliti i relativi criteri di applicazione;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento relativo al gioco del lotto affidato in concessione;

**VISTO** l'art. 5 del decreto direttoriale del 12 dicembre 2003 che ha previsto a partire dall'anno 2004, l'attribuzione ai titolari delle rivendite speciali di un numero di ricevitorie pari al 5% delle nuove attivazioni;

**VISTO** il decreto direttoriale del 22 novembre 1999 con il quale sono stati assegnati 1500 nuovi punti del gioco del lotto nelle rivendite di generi di monopolio site nei comuni sprovvisti di ricevitorie;

**VISTO** il decreto direttoriale del 30 dicembre 1999 con il quale è stata prevista l'attribuzione delle concessioni di un punto del gioco del lotto a tutti i soggetti titolari di una rivendita ordinaria di generi di monopolio, i quali ne abbiano fatto richiesta alla data del 1° marzo 1998 e alla data del 1° marzo 1999;

**VISTO** il decreto direttoriale del 12 dicembre 2003 che ha previsto l'ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto istituendo nuove concessioni, anche in rapporto alla redditività delle ricevitorie già funzionanti, tra i soggetti titolari di rivendita ordinaria di generi di monopolio che ne abbiano fatto richiesta entro il 1° marzo di ciascun anno;

VISTO l'art. 3 del decreto direttoriale del 13 dicembre 2012 che, modificando l'art. 3 del summenzionato decreto direttoriale del 12 dicembre 2003, ha fissato i criteri per l'attribuzione delle nuove ricevitorie, prevedendo nell'ordine: l'istituzione di un punto di raccolta del gioco del lotto nei comuni che ne siano sprovvisti con popolazione fino a 2.500 abitanti ovvero di due punti di raccolta nei comuni che ne siano sprovvisti e con popolazione superiore a 2.500 abitanti, l'attribuzione di un nuovo punto di raccolta nei comuni con popolazione superiore a 2.500 abitanti ove sia già attiva una sola ricevitoria e, infine, il rilascio di ulteriori ricevitorie nei comuni in cui siano già attivi punti di raccolta solo nel caso in cui l'incasso medio annuo su base comunale sia superiore ad € 224.911,82;



**CONSIDERATA** l'accurata ricognizione svolta dall'Ufficio giochi numerici e lotterie dalla quale è emerso che sul territorio nazionale esistono numerosi comuni assolutamente privi di ricevitorie del lotto;

**CONSIDERATO** che una corretta e più ampia allocazione delle ricevitorie sul territorio nazionale consente di offrire, anche attraverso i terminali della rete, una più efficiente distribuzione dei servizi per il cittadino;

**ATTESO** che tale procedura amministrativa consente di assicurare, a favore di quei contesti territoriali con un minor numero di abitanti e conseguentemente con un minor numero di infrastrutture a rete telematicamente connesse da remoto, ulteriori servizi di pubblica utilità garantiti anche dai terminali di servizio della raccolta del lotto;

**ATTESO** che in tali comuni esistono rivendite di generi di monopolio attive e che, allo stato, quest'ultime non hanno presentato istanza per l'ottenimento di una concessione del gioco del lotto pur essendo assegnabili ai sensi della normativa attualmente vigente;

**CONSIDERATA** l'esigenza di allineare la distribuzione della rete di raccolta del gioco del lotto sul territorio nazionale anche sulla base dei principi espressi dall'attuale orientamento giurisprudenziale di carattere amministrativo:

# IL DIRETTORE CENTRALE DETERMINA

# ARTICOLO 1

Al fine di assicurare, nei comuni allo stato sprovvisti di ricevitoria del gioco del lotto, l'implementazione di sistemi amministrativi di rapida comunicazione con l'Amministrazione finanziaria per l'estensione infrastrutturale della rete, i titolari delle rivendite di generi di monopolio, site in tali comuni, possono presentare, entro il 1° marzo 2023 e ai sensi dell'art. 1 del Decreto Direttoriale del 12 dicembre 2003 e ss.mm.ii., formale istanza per l'ottenimento della concessione del gioco del lotto.

#### ARTICOLO 2

Le istanze verranno valutate secondo i medesimi criteri e principi previsti dall'art. 3 del Decreto Direttoriale del 12 dicembre 2003 e ss.mm.ii..

## ARTICOLO 3

L'Ufficio Giochi Numerici e Lotterie della Direzione Centrale Giochi provvederà, entro il termine del corrente anno, ad inviare telematicamente alle specifiche rivendite citate in premessa, la presente Determinazione con l'allegato modulo di richiesta da produrre agli Uffici dell'Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli di Stato per l'eventuale assegnazione di un nuovo punto di raccolta del gioco del lotto.

#### **ARTICOLO 4**

Copia del presente provvedimento verrà affissa all'Albo degli Uffici dei Monopoli, Sedi e Sezioni Operative Territoriali.

IL DIRETTORE CENTRALE
Stefano Saracchi